



Spett.le
**Autorità per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico**
Direzione Infrastrutture
Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour, 5
2012 - Milano

All'Attenzione del Direttore
Dott. Andrea Oglietti

casella pec infrastrutture.aeeg@pec.energia.it

SIGNIFICAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI APPLICATIVI DELLA DELIBERAZIONE 30
LUGLIO 2015, N. 395/2015/R/EEL E CONSEGUENTE ISTANZA DI RIESAME URGENTE
DELLE DETERMINAZIONI CON LA STESSA ADOTTATE

La scrivente società SET Distribuzione SpA con sede in via Manzoni 24, Rovereto
(Tn) nella persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante
ing. Stefano Quaglino

Significa quanto segue

1. Oggetto e quadro normativo di riferimento.

1.1 Il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, recante norme di attuazione dello statuto
speciale di autonomia in materia di energia, intesta alla Provincia di Trento una
funzione di programmazione e organizzazione del servizio di distribuzione
dell'energia elettrica sul proprio territorio (nel seguito: D.P.R. 235/1977).

Per quanto qui interessa, alla Provincia si attribuisce il compito di adottare il
Piano della distribuzione, strumento contenente le prescrizioni a cui devono
attenersi gli enti locali e i soggetti esercenti il servizio, nel rispetto dei criteri di
economicità e razionale utilizzo dell'energia elettrica a disposizione del
fabbisogno locale.

Il Piano della distribuzione è, quindi, lo strumento attraverso cui è attuato il
processo di riorganizzazione e razionalizzazione della distribuzione elettrica nel
territorio della Provincia autonoma di Trento in applicazione dei criteri normativi
generali.



Il Piano è stato adottato con deliberazione della Giunta in data 11 aprile 2003 ed è stato da ultimo confermato, nelle sue ipotesi strutturali, in via deliberativa nel settembre del 2013.

Il processo di riorganizzazione è stato ripartito in due passaggi principali:

a) Costituzione di enti strumentali dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, ovvero società a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con il compito di procedere all'acquisizione degli impianti Enel della distribuzione di energia elettrica sul territorio provinciale, ai sensi degli articoli 10 e 13 del citato D.P.R. 235/77;

b) Aggregazione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica mediante il trasferimento all'operatore risultante dall'operazione sub a), in linea con quanto disposto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: Decreto Bersani) che dispone i criteri per una ristrutturazione del sistema di distribuzione elettrica su tutto il territorio nazionale.

E altresì noto che il passaggio sub a) è stato attuato tramite la costituzione della sola scrivente società (cfr. articolo 18 della Legge Provinciale n. 3/2000).

Per quanto qui interessa è centrale la rappresentazione degli elementi del passaggio sub b), che è a sua volta articolato come segue:

b.1) rilascio di una sola concessione per ambito comunale, e in presenza di società degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali, anche per ambiti territoriali contigui; ferma restando la validità delle concessioni aventi scadenza il 31 dicembre 2030, laddove siano operanti più distributori questi ultimi devono attivare le procedure di aggregazione degli impianti insistenti su un territorio comunale, come disciplinate dall'art. 9, commi 3, 4 e 5 del sopracitato Decreto Bersani;

b.1.1) fissazione di un unico ambito di riferimento per l'intero territorio provinciale, con la connessa e conseguente previsione che il cessionario del singolo ramo d'azienda o servizio **non possa essere altri che la scrivente**;

b.2) trasferimento alla scrivente degli impianti nella titolarità dell'ENEL (art. 13, comma 6, L.P. 3/2001);

b.3) rispetto alla tempistica delineata sub b.1, riconoscimento della facoltà di anticipare la cessazione del servizio rispetto alla scadenza della concessione, con la conseguenza sub b.1.1).

1.2 L'oggetto del presente atto di significazione rientra nella fattispecie sopra richiamata sub b.3).



Il Piano provinciale prevede, più specificamente, che, qualora si verifichi il presupposto fattuale sinteticamente richiamato, la scrivente debba subentrare immediatamente nella gestione del servizio dovendo acquisire gli impianti del gestore uscente.

E' previsto dall'art. 13, comma 5, della L.P. n. 3/2001 che la valorizzazione degli assets tragga titolo da un accordo economico fra cedente e cessionario.

A tal fine, il gestore uscente allega alla domanda da produrre alla Provincia la dichiarazione congiunta, con la scrivente, dell'esistenza di un accordo economico riguardo al trasferimento a titolo oneroso degli impianti.

Qualora non si raggiunga un accordo economico tra cedente e cessionario, si farà riferimento ai contenuti dell'art. 6 del D.P.R. 235/1977, il quale stabilisce che la cessione debba avvenire con un decreto del Presidente della Provincia e che la valorizzazione debba essere definita dal Commissario del Governo, sentita la Provincia, secondo i criteri di cui all'art. 5, primo comma, lettera b) del medesimo D.P.R. 235/1977 (costo di realizzazione di impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII).

1.3 Dal quadro normativo sopra descritto può ricavarsi che l'assetto della distribuzione nella provincia di Trento è così delineato per espressa previsione di norme primarie: in particolare, il combinato disposto dell'art. 18 della Legge provinciale n. 3/2000 e dell'art. 13 della Legge provinciale n. 3/2001 in forza del mandato di cui all'art. 1 del DPR 235/1977 che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano poteri normativi in materia di energia.

In altri termini, e più specificamente, le richiamate operazioni di aggregazione riportabili alla fattispecie sub b.3) cui la scrivente debba dar corso sono, per il cedente e il cessionario, oggetto di un vincolo posto da norme primarie, non di una libera scelta imprenditoriale.

2. Il problema e le iniziative poste in essere per affrontarlo.

2.1 Le transazioni cui dia luogo la fattispecie sopra esaminata sub 1 non possono ad oggi perfezionarsi e sortire l'effetto previsto dalla normativa primaria di riferimento, ciò determinando la sostanziale inattuazione delle previsioni del Piano provinciale della distribuzione.

Le radici del problema risiede nelle caratteristiche ineludibili dell'assetto delle suddette transazioni. Più specificamente:

a) i titolari degli impianti che si avvalgono della facoltà di cessare anticipatamente l'attività, debbono gestire la cessione degli impianti a valore patrimoniale determinato sulla base di perizie;



b) la determinazione del suddetto valore non può fare riferimento alle RAB riconosciute sul piano tariffario per due ordini di ragioni:

ba) la RAB risponde ad una funzione diversa; è un parametro tariffario che risponde all'esigenza di incentivare recuperi di efficienza nell'arco del segmento temporale pluriennale di validità del singolo regime tariffario;

bb) quand'anche fosse asseribile un'astratta convergenza funzionale dei due valori, le RAB degli impianti che dovrebbero essere oggetto di cessione sono di norma il frutto di processi di determinazione anomali per il fatto che i titolari non dispongono dei dati necessari a supportare il criterio fissato dall'Autorità (costo storico rivalutato; stratificazione annuale degli investimenti); questa anomalia ha condotto a determinazioni d'ufficio di valori che sono molto bassi, ciò che ne aggrava l'inadeguatezza per la gestione delle transazioni;

c) la scrivente si troverebbe quindi a dover remunerare controvalori periziati molto più alti della RAB riconosciuta e quindi a subire una perdita secca non recuperabile, ciò che impedisce la formazione di accordi con le controparti.

Il problema è generato dall'assetto tariffario e non può essere risolto dalla procedura prevista per il caso in cui tra la scrivente e i cedenti non si raggiunga un accordo.

Ciò che ha indotto la scrivente, sin dall'anno scorso, a interessare Codesta Autorità al fine di dare impulso ad una soluzione.

Ulteriore motivo di tale iniziativa era ed è da riportare al fatto che l'Autorità, nel vigente TIT, ha espressamente adottato un indirizzo di incentivazione delle razionalizzazioni del sistema distributivo, quali quelle che sarebbero determinate dall'attuazione del Piano provinciale della distribuzione, ciò che dovrebbe costituire presupposto sufficiente per interventi che rimuovano obiettive ragioni di impedimento che risiedano nella disciplina tariffaria dalla stessa adottata.

2.2 La suddetta richiesta trova supporto in alcuni elementi della fattispecie che escludono la possibilità che l'intervento possa risultare lesivo dei principi cardine del sistema tariffario.

Il primo di tali principi è l'autonomia del regolatore nell'esercizio della potestà tariffaria. Da questa angolazione rileva il fatto che si tratta di acquisti/cessioni imposti ex lege.

L'autonomia non può essere compressa da transazioni che siano liberamente decise dalle parti. La RAB riconosciuta in tariffa, in questo caso, è un parametro che le parti debbono tenere presente e ponderare nel momento in cui procedono alla determinazione dei parametri di prezzo, posto che comunque a nessuna possono essere imposte condizioni vulnerative.



Il caso di specie non ha questa caratteristica. Qui la scrivente è tenuta ad acquistare l'infrastruttura e quindi non può evitare la perdita che deriva dalla sua corretta valutazione ai fini del perfezionamento del contratto di cessione e dal successivo riconoscimento di una RAB parametrica, tra l'altro determinata in modo anomalo.

Tale elemento comporta un ulteriore effetto importante: esclude che la decisione eventualmente adottata dall'Autorità possa costituire il presupposto per approcci emulativi opportunistici. In altri termini, in nessun caso di successiva cessione di infrastrutture di settlement fisico decisa su un piano di autonomia dalle parti potrà essere rivendicato un trattamento analogo.

2.3 Il secondo è la tutela dell'utente rispetto ad incrementi tariffari ingiustificati.

Qui è riscontrabile, semmai, per quanto indicato, una situazione opposta.

In termini assoluti, le RAB oggi di norma applicate per gli impianti che potrebbero essere oggetto delle cessioni, o lo sono già stati, è sottodimensionata per il problema sopra richiamato.

Ne risulta che oggi l'utente dei servizi erogati tramite queste infrastrutture sta beneficiando (e ha beneficiato per lungo tempo) di un vantaggio indebito che una valutazione adeguata dell'asset semplicemente rimuoverebbe con effetto ex nunc.

Un principio generale ricavabile dalla prassi costante dell'Autorità nella gestione degli assetti tariffari è che, a fronte dell'obiettivo consistenza e dimostrabilità di problemi di determinazione dei livelli tariffari, le imprese interessate possono sempre chiedere la revisione.

Né si può opporre il dato fattuale della mancata fruizione di questa opportunità da parte delle imprese oggi titolari degli impianti per cui è stata approvata una tariffa inadeguata.

Due sono le indicazioni che consentono di escludere anche questa riserva.

In primo luogo il mancato impulso a siffatte iniziative può derivare dal fatto che, comunque, le imprese interessate non sono nella condizione di disporre dei dati necessari all'applicazione del criterio base di determinazione della tariffa.

In secondo luogo, il suddetto effetto si propagherebbe all'impresa acquirente che non aveva e non ha titolo a dar luogo a un siffatto intervento e che non può sottrarsi all'acquisto stanti la richiamate disposizioni primarie.

Quanto al primo profilo possiamo anche richiamare un recente intervento dell'Autorità nel settore della distribuzione gas, dove il problema delle cd. RAB depresse, ossia sottodimensionate per la stessa ragione sopra indicata, ha



raggiunto dimensioni molto estese e tali da costituire uno degli ostacoli all'attuazione del processo generale di razionalizzazione dell'assetto di questo segmento della catena commerciale.

In questo caso, come è noto, l'Autorità ha introdotto una metodologia parametrica sostitutiva di quella ordinaria per consentire di risolvere il problema alle imprese che non si trovano, per indisponibilità dei dati necessari, nelle condizioni di dare impulso ad una procedura ordinaria di revisione. Quindi ha apportato una soluzione concreta pur a fronte dell'inerzia dei titolari delle infrastrutture nel dar corso ai rimedi tariffari ordinari.

2.4 Posto quanto sopra, sin dallo scorso anno, è stata dalla scrivente rappresentata a Codesta Autorità la situazione fattuale con dettagli sulla casistica concreta di trattative chiuse o in via di gestione/attivazione, chiedendo la definizione di un rimedio che consentisse di trovare la convergenza tra RAB e valori correttamente determinati in sede negoziale o che comunque evitasse alla scrivente di subire perdite in conseguenza delle singole acquisizioni.

L'Autorità ha adottato nello scorso mese di luglio la deliberazione 30 luglio 2015, n. 395/2015/R/EEL che reca "Disposizioni attuative del meccanismo di promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici di energia elettrica per il periodo 2012-2015" (nel seguito: Deliberazione n. 395/15).

Se il provvedimento, in astratto, è diretto ad affrontare il problema segnalato, nel concreto non apporta alcuna innovazione risolutiva dello stesso lasciando invariata la situazione da tempo denunciata.

Nel paragrafo seguente si forniscono gli elementi a conforto di tale indicazione.

3 La deliberazione n. 395/15.

3.1 L'analisi dell'impatto della deliberazione n. 395/15 sul problema segnalato è invero molto agevole.

Se ne indicheranno di seguito in sintesi le ragioni, rinviando all'allegato prospetto schematico il dettaglio.

L'analisi è operata con riferimento alla richiamata casistica delle operazioni compiute o da compiere che la scrivente aveva rappresentato agli uffici di Codesta Autorità nel corso dei contatti sopra richiamati.

3.2 Due sono i problemi che escludono una valenza risolutiva della deliberazione rispetto al problema segnalato:

a) in primo luogo essa non è applicabile alla maggior parte dei sopra menzionati casi;



b) anche qualora lo fosse, comunque non produce l'effetto necessario, ossia non è tale da rimuovere il problema delle RAB sottodimensionate nei termini in cui impatta sulla posizione della scrivente producendo una perdita rispetto ad ogni transazione che venga conclusa.

Per quanto riguarda il profilo sub a) esso è frutto delle innovazioni apportate nella declinazione delle condizioni cui è subordinato l'accesso al beneficio.

Questo filtro, se applicato alla casistica sopra indicata, nei fatti esclude tutti i casi tranne 1.

Al di là della mera analisi normativa, vi è un punto sostanziale, pregiudiziale, agevolmente intuibile: la norma prevede una procedura che comunque comporta la definizione delle trattative di cessione entro l'anno corrente, ciò che nella maggior parte dei casi è nei fatti impraticabile.

In altri termini, posto che la richiesta operata sin dallo scorso anno era propedeutica alla gestione delle trattative, e difficile ipotizzare che nella residua finestra temporale dell'anno in corso, tra l'altro con l'anticipo necessario al rispetto dei termini previsti per l'impulso alla procedura, possano essere concluse le cessioni.

3.3 Per quanto riguarda il profilo sub b), comunque irrilevante alla luce del pregiudiziale problema di cui sopra, è stata operata una simulazione di impatto del meccanismo previsto su una delle fattispecie per le quali sono disponibili tutti i dati necessari (si tratta di uno dei due casi in cui l'acquisizione è già stata operata, casi comunque ai quali non si applica il provvedimento per quanto sopra indicato).

I dati evidenziano un effetto che, ictu oculi, è assolutamente inidoneo a riequilibrare il rapporto tra RAB e prezzo di cessione.

Sia consentito anche evidenziare che nel caso di specie lo strumento utilizzato appare, alla fine, inadeguato.

L'incentivo ha un senso ed è funzionale se applicato alle cessioni volontarie, disponibili agli interessati.

Date le condizioni di base può essere, infatti, un elemento in più attraverso il quale provocare una decisione autonoma che altrimenti potrebbe essere non adottata a danno del sistema o comunque in contrasto con l'indirizzo che si ritiene espressivo dell'interesse generale.

Nel caso di specie, come evidenziato, l'aggregazione è comunque imposta ex lege e quindi il problema non è quello di stimolare la decisione, ma di renderla possibile e praticabile rimuovendo l'impedimento che ne ostacola l'attuazione.

In buona sostanza, mentre la deliberazione in commento appresta un regime generale che è adeguato per i casi ordinari, nei casi di processi imposti ex lege



possono, e debbono, essere declinati rimedi specifici che rendano attuabile il vincolo.

Nel caso di specie questa antinomia è chiaramente evidenziata da alcuni elementi fattuali: da una parte, nel caso dei comuni che già hanno dato luogo alla cessione, l'incentivo non svolgerebbe la sua funzione dal momento che la decisione da stimolare è già stata assunta; dall'altra, e fondamentalmente, gli stessi comuni hanno spuntato un prezzo corretto, periziato, per la cessione e quindi spunterebbero un vantaggio indebito (sia consentito dire che lo stesso accadrebbe anche con i comuni che ad oggi non hanno ancora ceduto gli asset che comunque pretenderebbero di operare allo stesso modo).

Nei prospetti Allegati vengono apportati i dettagli delle ricadute sopra sinteticamente rappresentate.

Per quanto sopra significato e documentato, la scrivente

Chiede

che Codesta Autorità possa dar luogo ad un riesame urgente della determinazione adottata con la deliberazione n. 395/15 al fine di introdurre, nella stessa o con una misura separata, un rimedio specifico che consenta di dar corso alle aggregazioni previste dal vigente Piano della Distribuzione di Energia Elettrica in Provincia di Trento.

Trento, li 24 settembre 2015

SET DISTRIBUZIONE S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Stefano Quaglino

Allegati: tabelle inquadramento normativo

(*Omissis*)